

Pubblicato il 22/06/2020

N. 03692/2020 REG.PROV.CAU.
N. 03001/2020 REG.RIC.
N. 03091/2020 REG.RIC.
N. 03008/2020 REG.RIC.
N. 03010/2020 REG.RIC.
N. 03013/2020 REG.RIC.
N. 03065/2020 REG.RIC.
N. 03070/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3001 del 2020, proposto da

Luigi Placido, Margherita Galante, Virginia Madera, Nicolina Martino, Caterina Morabito, Salvatore Barone, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 3091 del 2020, proposto da

Maria Manuela Quattrone, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Siviglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 3008 del 2020, proposto da Giuseppina Corigliano, Linda Freda, Salvatore Lo Biundo, Roberta Milone, Daniela Napolitano, Tommaso Pragliola, Luca Sasso, Michele Sessa, Giacomo Staffinati, Giuseppe Timpano, Elena Vacca, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Roma, via Antonio Salandra, 18;

contro

Ministero dell'Istruzione (Ex Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), Cimea – Centro di Informazione Sulla Mobilità e Le Equivalenze Accademiche non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 3010 del 2020, proposto da Salvatore Biancucci, Antonietta Boccia, Maria Rita Bonifacio, Rosa Buono, Raffaella Caira, Domenico De Gennaro, Anna Laudati, Fabio Maggi, Tommasina Grazia Minieri, Nicola Poccia, Riccardo Ricotta, Adele Rispoli, Umberto Stefanini, Ornella Struffi, Rosa Venerina Trupia, Rossella Valvano, Enza Serena Vellucci, Chiara Vendramin, Orlando Zagaria, Giovanna Zambuto, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Roma, via Antonio Salandra, 18;

contro

Ministero dell'Istruzione (Ex Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), Cimea – Centro di Informazione Sulla Mobilità e Le Equivalenze

Accademiche non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 3013 del 2020, proposto da Maria Valerio, rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero Istruzione-Dipartimento Sistema Educativo Istruzione Formazione-Direzione Generale Ordinamenti Scolastici non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 3065 del 2020, proposto da Fortunato Sculli, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n.3;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 3070 del 2020, proposto da Angela Calcò, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n.3;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 3091 del 2020:

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 11738/2019;

quanto al ricorso n. 3001 del 2020:

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12726/2019;

quanto al ricorso n. 3008 del 2020:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 00471/2020;

quanto al ricorso n. 3010 del 2020:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 00457/2020;

quanto al ricorso n. 3013 del 2020:

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12723/2019;

quanto al ricorso n. 3065 del 2020:

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 14347/2019;

quanto al ricorso n. 3070 del 2020:

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12408/2019;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020 il Cons. Dario Simeoli;

Ritenuto che:

- i numerosi ricorso in epigrafi vanno riuniti, quantomeno ai fini cautelari, per evidenti motivi di connessione oggettiva e conseguenti esigenze di economia processuale;

Rilevato che;

- gli odierni appellanti, dopo avere chiesto ed ottenuto il riconoscimento della laurea (conseguita in Italia) in Romania e di avere ivi frequentato il corso psico-pedagogico, non hanno ottenuto dal Ministero rumeno l'attestato di competenza conforme alla Direttiva 2013/55/UE (ove sarebbe dovuto risultare che tale percorso è condizione necessaria e sufficiente per insegnare in Romania);

- il diniego rumeno si fonda sul presupposto che la laurea è stata solo riconosciuta in Romania, ma conseguita in Italia (cfr. la nota prot. 40527 del

19.11.2018, a firma del Segretario di Stato del Ministero dell'Educazione Nazionale rumeno);

- su queste basi, l'Amministrazione italiana ha reputato di dovere prendere semplicemente atto del fatto che il suddetto percorso formativo post universitario non era stato ritenuto abilitante dal Ministero rumeno, in quanto gli aspiranti docenti non avevano seguito tutto il percorso accademico in Romania (avendo intrattenuto in Romania solo i percorsi Nivel I e Nivel II);

- questa Sezione, in vari giudizi analoghi a quello oggi in esame, si è espressa invece favorevolmente alla tesi propugnata dagli istanti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 17 febbraio 2020, n. 1198), motivando che: «Una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell'operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia. L'eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana»; e concludendo che «a fronte della sussistenza in capo all'odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest'ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l'erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno»;

Rilevato altresì che:

- l'Amministrazione insiste per la legittimità dell'atto impugnato, sostenendo in estrema sintesi che:
- i) la Romania non sta negando il riconoscimento della laurea italiana come titolo di studio, bensì nega il valore abilitante della stessa alla professione di docente, non entrando nel merito del percorso formativo accademico italiano per riconoscere il titolo corrispondente rumeno, limitandosi a riconoscerla ai fini della prosecuzione degli studi;
 - ii) gli italiani che «frequentano un corso post-universitario, organizzato ad hoc esclusivamente per italiani in territorio rumeno» - con introduzione di una circostanza a rigore non rispondente alle risultanze degli atti ed alla motivazione del provvedimento impugnato, atteso che la nota del Sottosegretario di Stato rumeno competente che fonda il diniego attesta che i corsi frequentati sono corsi postuniversitari costituenti condizione necessaria ma non sufficiente per l'abilitazione (occorrendo anche la laurea in Romania)
 - non possono ottenere dal ministero rumeno il livello di qualifica professionale espresso dalla lettera “e” dell’art.11 della direttiva (“studi accademici”);
 - iii) la Romania non commette alcun errore non riconoscendo il ruolo abilitante al corso post-universitario frequentato dagli italiani in territorio rumeno, ciò in quanto per abilitarsi in Romania gli italiani dovrebbero avere una laurea rumena (o italiana omologata dalle autorità rumene ai fini abilitanti e non semplicemente la laurea italiana ed è questo un punto delicato), che permetterebbe al ministero rumeno di poter emettere l'attestazione di competenza professionale conforme alla definizione di cui all'articolo 13.1 e al livello di qualifica dell'articolo 11 e) (studi accademici), così come fa puntualmente per i cittadini rumeni;
 - iv) in nessun punto dell'Adeverință rilasciata all'istante e prodotta in allegato alla domanda di riconoscimento presentata al Ministero, si legge che detta attestazione è stata emessa in conformità alla Direttiva europea sulla circolazione dei titoli, ma si assevera esclusivamente il compimento di un

programma di formazione post universitario sia pure necessario per accedere all'insegnamento;

v) l'Amministrazione aggiunge inoltre di avere chiesto il parere del CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), membro della rete NARIC (National Accademie Recognition Information Centres) dell'Unione Europea, il quale ha chiarito che la qualifica acquisita nei corsi di formazione psicopedagogica "Adeverinta" non è titolo sufficiente per l'esercizio della professione di insegnante anche se è necessario;

- viene inoltre riportata la nota di risposta inviata dalla Commissione Europea, relativamente al caso posto dal **SAESE** (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia) per il riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania, nella quale si legge che non è stata violata la direttiva europea relativa al riconoscimento dei titoli, in quanto gli interessati non hanno completato il percorso previsto per insegnare in Romania;

Considerato che:

- il tema di indagine, reso particolarmente articolato dalle deduzioni fornite dall'Amministrazione, non può essere esaminato nella presente fase cautelare;
- cionondimeno, nelle more dell'udienza pubblica, avuto riguardo ai richiamati precedenti della Sezione e al bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente l'esigenza di accordare la domanda cautelare avanzata dagli appellanti per consentire loro la partecipazione alle procedure concorsuali straordinarie per il reclutamento di docenti nel frattempo bandite;
- in assenza dell'invocata pronuncia cautelare tale partecipazione sarebbe infatti preclusa;
- va quindi sospesa l'esecutività della sentenza impugnata, disponendo nel contempo la sospensione del díiego impugnato in primo grado;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

- sospende l'esecutività della sentenza impugnata e, in via cautelare, dispone la sospensione del diniego impugnato in primo grado, al fine di consentire la partecipazione degli appellanti alle procedure concorsuali straordinarie nel frattempo bandite per il reclutamento di docenti.
- per la trattazione del merito, rinvia all'udienza pubblica da fissarsi a cura della Segreteria entro il primo trimestre del 2021;
- compensa le spese di lite della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Dario Simeoli

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO